



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 359/22 del 17/06/2022

Oggetto: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INSTALLAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI E DELLA FORNITURA DEI RELATIVI GETTONI PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA - AFFIDATO ALLA SOCIETA’ SQ ITALIA SRL - GARA N. 7919554 - CIG N.8483566C1F

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO*";
- Richiamata la Determinazione a contrarre n. 562 del 4/11/2020 con la quale era stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del "Servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze studentesche universitarie dell'Azienda" per la durata contrattuale di 48 mesi per un importo complessivo a base d'asta di Euro 248.410,80 al netto dell'IVA, da affidarsi con il criterio di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. sopra menzionato (criterio dell'offerta al minor prezzo);
- Richiamata altresì la propria Determinazione n. 502 del 7/09/2021 con la quale si aggiudicava il "Servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze studentesche universitarie dell'Azienda" per la durata contrattuale di 48 mesi, per complessivi Euro 193.208,40 oltre I.V.A., determinato dal numero presunto di gettoni per l'importo offerto per singolo gettone pari ad Euro 0,21 oltre I.V.A., alla Società SQ Italia srl – Via Pratese 44 Firenze;
- Dato atto che l'appalto è stato formalizzato con contratto n. 647 di repertorio, n. 1714 di raccolta del 22/10/2021;
- Preso e dato atto che:
 - ✓ nel corso dell'esecuzione dell'appalto insorgevano divergenze e criticità fra l'Azienda e la Società affidataria in relazione all'esecuzione dei servizi da parte di questa, scaturite nell'applicazione di penali da parte dell'Azienda (note prot. nn. 1481/22, 1483/22, 1514/22, 1515/22, 1594/22, 1595/22, 2275/22, 2304/22, 2502/22, 2718/22, 2906/22, 3226/22, 3419/22, 3914/22) e nella richiesta di risarcimento danni da parte dell'appaltatore (note del 23/2 – prot. n. 1674, 21/3/22 – prot. n. 2733, 28/3/22 – prot. n. 3249, 7/4/22 – prot. n. 3844 e 7/5/22 – prot. n. 5191);
 - ✓ il successivo contraddittorio instaurato con l'appaltatore per cercare di risolvere le problematiche emerse, ha fatto emergere posizioni inconciliabili in ordine alla corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e delle relative responsabilità

ad adempiere che risultano potenzialmente idonee a generare un contenzioso, il cui insorgere avrebbe, a prescindere dall'esito dello stesso, l'effetto di mettere a rischio la continuità del servizio in parola destinato all'utenza studentesca;

- ✓ nell'incontro del 17/05/2022 l'Azienda, per il tramite del RUP e la società SQ Italia Srl, hanno convenuto nell'individuare nella risoluzione consensuale del contratto lo strumento più idoneo a salvaguardare nel caso di specie i propri interessi, come poi confermato nella nota del legale dell'appaltatore del 19/5/22 – prot. n. 5191 e nella relativa risposta dell'Azienda del 31/5/22 – prot. n. 5521);
- Visto, pertanto, lo schema di atto di risoluzione consensuale, concordato con l'impresa sopracitata ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
- Considerato che l'effetto risolutivo contenuto nel sopracitato atto si determinerà alla data del 31 ottobre 2022 e che, pertanto, fino a quella data la società SQ Italia Srl continuerà ad eseguire il contratto di appalto affidatole, in modo da consentire all'Azienda di organizzare la nuova modalità di svolgimento del servizio, ferma restando la possibilità per la stessa di anticipare tale data di cessazione, per tutte o per alcune delle sedi interessate, in base alle proprie scelte sulla predetta modalità di esecuzione del servizio in parola;
- Dato atto quindi che l'applicazione di quanto previsto in caso di risoluzione consensuale dell'appalto dall'art. 108, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., in forza del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, deve necessariamente tener conto della sopracitata data del 31/10/2022 o della data diversa qualora l'Azienda si avvalga della facoltà ad essa riconosciuta dall'art. 3, comma dello schema di atto di risoluzione;
- Considerato inoltre che, a seguito della sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale dell'appalto, le parti rinunceranno reciprocamente e formalmente ad ogni ulteriore eventuale successiva azione o pretesa, dichiarando risolte le divergenze insorte e soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto, rimossa o rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito;
- Dato atto infine che l'atto di risoluzione di cui sopra sarà sottoscritto, per conto dell'Azienda, dal Dott. Enrico Carpitelli, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del contratto in ragione della sua titolarità dell'interim della Direzione dell'Area Residenze dell'Azienda;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle problematiche e criticità che hanno interessato l'appalto relativo al "Servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria mediante l'installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze studentesche universitarie dell'Azienda" di cui al contratto n. 647 di repertorio, n. 1714 di raccolta del 22/10/2021, come da copiosa corrispondenza intercorsa e conservata agli atti.
2. Di dare atto che in esito al contraddittorio instaurato per definire la situazione sopra descritta l'Azienda, tramite il RUP e SQ Italia Srl hanno convenuto nell'individuare nella risoluzione consensuale del contratto in essere lo strumento più idoneo a salvaguardare nel caso di specie gli interessi delle parti, non ravvisando margini per ricomporre le divergenze insorte.
3. Di approvare, pertanto, lo schema di atto di risoluzione consensuale del contratto di appalto n. 647 di repertorio, n. 1714 di raccolta del 22/10/2021, sottoscritto con

l'impresa Società SQ Italia srl – Via Pratese 44 Firenze, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

4. Di dare atto che l'atto di risoluzione di cui sopra sarà sottoscritto, per conto dell'Azienda, dal Dott. Enrico Carpitelli, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del contratto in ragione della sua titolarità dell'interim della Direzione dell'Area Residenze dell'Azienda.
5. Di dare atto che l'effetto risolutivo contenuto nel sopracitato atto si determinerà alla data del 31 ottobre 2022 e che, pertanto, fino a quella data la società SQ Italia Srl continuerà ad eseguire il contratto di appalto affidatole, in modo da consentire all'Azienda di organizzare la nuova modalità di svolgimento del servizio, ferma restando la possibilità per la stessa di anticipare tale data di cessazione, per tutte o per alcune delle sedi interessate, in base alle proprie scelte sulla predetta modalità di esecuzione del servizio in parola.
6. Di dare atto che l'applicazione di quanto previsto in caso di risoluzione consensuale dell'appalto dall'art. 108, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., in forza del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, deve necessariamente tener conto della sopracitata data del 31/10/2022 o della data diversa qualora l'Azienda si avvalga della facoltà ad essa riconosciuta dall'art. 3, comma dello schema di atto di risoluzione.
7. Di dare altresì atto che, a seguito della sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale di cui trattasi, le parti rinunceranno reciprocamente e formalmente ad ogni ulteriore eventuale successiva azione o pretesa, dichiarando risolte le divergenze insorte e soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto, rimossa o rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito.
8. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*